



*Ministero della Cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI RAVENNA FORLÌ-CESENA E RIMINI

*Ravenna* data del protocollo

**Alla Regione Emilia Romagna  
Area Valutazione Impatto Ambientale e  
Autorizzazioni**  
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

**All'Unione della Romagna Faentina  
Settore Territorio – Servizio Programmazione  
Ambientale ed Energia**  
pec@cert.romagnafaentina.it

*Class.* 34.43.01/129/2023

*Allegati*

*Risposta al Foglio* 72815 del 25/01/2024;  
239152 del 06/03/2024;  
294503 del 19/03/2024  
301217 del 20/03/2024

*Prot. in entrata n.* 1256 del 25/01/2024  
3745 del 08/03/2024  
4655 del 21/03/2024  
4647 del 21/03/2024

***Oggetto:* RIOLO TERME (RA) – CASOLA VALSENIO (RA) – Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto denominato: “Progetto per il proseguimento della coltivazione della Cava Di Monte Tondo nei comuni di Riolo Terme e Casola Valsenio (RA)”  
PAUR ex D.Lgs. 152/06 e L.R. 4/2018  
Proponente: Società “Saint-Gobain Italia S.p.A.”  
Parere di competenza** **#VIA!**

Con riferimento alla Conferenza di Servizi relativa all’oggetto si trasmettono di seguito la determinazione di competenza di questo Ufficio:

Per quanto attiene alla tutela paesaggistica:

- vista la documentazione allegata all’istanza, resa disponibile sul sito web indicato, ed esaminati gli elaborati relativi alla proposta progettuale in oggetto;
- vista la richiesta di integrazioni inviata da questa Soprintendenza con nota prot. 3231 del 28/02/2024 a seguito della conferenza preliminare ed esaminata la documentazione integrativa trasmessa;
- preso atto che l’intervento proposto riguarda il proseguimento dell’attività estrattiva nella cava di gesso denominata “Cava di Monte Tondo” e la contestuale messa in atto degli interventi di rinaturalizzazione ambientale dell’area di cava interessata dai lavori, secondo un cronoprogramma articolato nell’arco temporale di cinque anni, periodo di validità dell’autorizzazione all’attività estrattiva come previsto dalla LR 17/1991;
- considerato che il progetto prevede la continuazione della coltivazione mediante l’approfondimento degli scavi nelle zone già scavate senza ampliare l’attuale superficie assentita;
- considerato che l’area occupata dalla Cava, ricade in aree tutelate dalla parte III del D.Lgs 42/2004, nello specifico, ai sensi dell’art. 136 c.1. lett. d) “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona “Vena del Gesso”, sita nei comuni di Riolo Terme, Casola Valsenio e Brisighella”, ai sensi





Ravenna data del protocollo

## Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI RAVENNA FORLÌ-CESENA E RIMINI

dell'art. 142, comma 1, lettera f) del D.Lgs 42/2004 "Parco Regionale Vena del Gesso", ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs 42/2004 "Area forestale";

- vista la proposta di provvedimento, ai sensi del c. 7 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, inviata dall'Unione della Romagna Faentina con nota prot. n.34588 del 28/03/2024 (ns prot. n. 5202 del 02/04/2024) e la relazione tecnica illustrativa allegata, volta a esplicitare gli accertamenti effettuati dall'Amministrazione circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nella normativa vigente di settore, nonché la compatibilità dell'intervento rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dai vincoli;
- preso atto di quanto dichiarato dal proponente e verificato dall'Amministrazione Comunale circa la coerenza del progetto allo "Scenario 4" individuato dallo studio di ARPAE nel 2001, allo "Scenario B" individuato dello studio commissionato dalla Regione Emilia-Romagna nel 2001 e alla pianificazione di settore;
- visto il parere espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio emesso in data 22/03/2024, "Parere favorevole. Considerato che l'ambito d'intervento interessa un'area interna alla cava esistente e già fortemente trasformata, si esprime parere favorevole all'intervento. Si prenda atto degli interventi proposti per la successiva rinaturalizzazione dell'area oggetto di proseguimento dell'attività estrattiva e si rimanda, per tali aspetti e per il recupero complessivo dell'area, alla verifica di conformità della disciplina dettata dal Piano Territoriale del Parco vena del gesso romagnolo";

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime il proprio parere favorevole alla seguente prescrizione:

- visto quanto riportato circa gli interventi di rinaturalizzazione ambientale dell'area di cava, si richiede di presentare annualmente lo stato delle opere di ripristino attuate così come indicato nella documentazione prodotta e riportate nel cronoprogramma, al fine di verificare lo stato di avanzamento e l'efficacia degli interventi messi in atto.

Sono fatte salve le verifiche di codesta Amministrazione comunale in merito alla conformità dell'intervento alla normativa di settore, al PTCP, alla pianificazione comunale.

Per quanto attiene alla tutela archeologica, esaminata la documentazione integrativa richiesta con nota prot. 3231 del 28/02/2024 e acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. 4655 del 21/03/2024, si prende atto di quanto dichiarato al punto 10, lettera c) ovvero che l'area interessata dai lavori non è interferente con l'area sottoposta a vincolo archeologico. Si rileva, tuttavia, che nella tavola prodotta (Tavola O) è stato preso in considerazione solo il complesso carsico della Grotta del Re Tiberio, mentre non compaiono né la Grotticella del Falco né il giacimento fossilifero individuato nell'interstrato tra il XII e il XIII ciclo evaporitico. Pertanto si comunica che non è stato possibile determinare eventuali interferenze del progetto di proseguimento della coltivazione della Cava di Monte Tondo con tali evidenze, che, si precisa, risultano beni culturali tutelati ope legis ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 c. 1 e dell'art. 91 c. 1 del D.Lgs. 42/2004.

Si rammenta che qualora durante i lavori, a qualsiasi profondità di scavo, venissero rinvenuti livelli e/o reperti archeologici, compresi i resti fossiliferi e le tracce conservate in negativo, dovrà esserne data immediata comunicazione agli organi competenti, così come disposto dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, e





Ravenna data del protocollo

## Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI RAVENNA FORLÌ-CESENA E RIMINI

dovranno essere sospese tutte le lavorazioni eventualmente interferenti, fino a necessarie disposizioni impartite da questo Ufficio.

Si chiede, altresì, che annualmente venga trasmessa a questa Soprintendenza una relazione sullo stato di avanzamento dell'attività estrattiva, nella quale siano chiaramente evidenziate le aree interessate dalle lavorazioni e le rispettive profondità di scavo. Resta salva, infine, l'attività di vigilanza e ispezione propria di questo Ufficio ai sensi degli artt. 18-19 del D.Lgs. 42/2004.

Esaminata la documentazione presentata e visti i precedenti, si esprime parere favorevole in merito alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali relative al provvedimento di VIA approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 233 del 13 maggio 2011, inviata nell'ambito della Conferenza di Servizi dalla Regione Emilia-Romagna con nota prot. n.301217 del 20/03/2024 (ns prot. n. 4647 del 21/03/2024).

### Il Responsabile del Procedimento

Arch. Caterina Cocchi

**IL SOPRINTENDENTE**  
**Dott.ssa Federica Gonzato**  
*firmato digitalmente*

Responsabile istruttoria paesaggio: Funzionario architetto arch. Caterina Cocchi, [caterina.cocchi@cultura.gov.it](mailto:caterina.cocchi@cultura.gov.it)  
Responsabile istruttoria archeologica: Funzionario archeologo dott.ssa Sara Morsiani :[sara.morsiani@cultura.gov.it](mailto:sara.morsiani@cultura.gov.it)

